

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO CON RESTITUZIONE BIM, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA’ DELL’INTERVENTO DENOMINATO: **COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA SOTTO IL PROFILO IMPIANTISTICO, ANTINCENDIO, STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE, DI PROPRIETÀ REGIONALE, SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, SITO IN VIA ROMA N. 25, CAGLIARI, AL FINE DELL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI IMPIANTI, NONCHÉ DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI – CUP: C22H22000690002 - CIG: 9626465A37**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Cagliari 27.01.2023

Il tecnico incaricato

Ing. Alessia Frau

PARTE I - GENERALE	4
Art. 1 PREMESSA	4
Art. 2 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO	6
2.2 Opzioni e Modifiche del contratto in corso di esecuzione.....	7
2.3 Valore stimato dell'appalto	8
2.4 Norme di riferimento.....	8
Art. 3 PRESCRIZIONI GENERALI	9
Art. 4 STRUTTURA OPERATIVA	9
PARTE II - TECNICA	11
Art. 5 PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO	11
Art. 6 SERVIZI DI PROGETTAZIONE.....	13
6.1 Modalità di esecuzione del servizio	13
6.2 Restituzione degli elaborati progettuali	14
6.2.1 Fascicolo progettuale	14
6.2.2 Modello digitale dell'opera (BIM)	15
6.3 Adempimenti in materia di prevenzione incendi	16
6.4 Adozione dei criteri ambientali minimi.....	16
6.5 Rilievo geometrico – architettonico – impiantistico	20
6.6 Diagnosi energetica	21
6.7 Processo di verifica e approvazione degli elaborati progettuali	22
Art. 7 SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E CSE	23
7.1 Vigilanza, monitoraggio di cantiere	24
7.2 Accettazione dei materiali	27
7.3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.....	27
7.4 Non conformità.....	28
ART. 8 ALTRE ATTIVITÀ - TARIFFA ORARIA	29
PARTE III - AMMINISTRATIVA	30
Art. 9 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	30
Art. 10 FINANZIAMENTO, MODALITÀ DI PAGAMENTO	31
Art. 11 PENALI.....	32
11.1 Attività di progettazione	32
11.2 Attività di direzione dei lavori e CSE	33
11.3 Procedura di contestazione	33
11.4 Grave inadempimento	33
Art. 12 COPERTURA ASSICURATIVA.....	33
Art. 13 GARANZIE	34

Art. 14	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	34
Art. 15	FACOLTÀ DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE	36
Art. 16	SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	36
Art. 17	SICUREZZA	37
Art. 18	SPESE CONTRATTUALI	37
Art. 19	PATTO DI INTEGRITÀ	37
Art. 20	RISERVATEZZA	38
Art. 21	CONTROVERSIE	38

PARTE I - GENERALE

Art. 1 PREMESSA

1. Con Delibera di Giunta Regionale n. 35/106 del 22.11.2022, è stato affidato alla Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l., l'intervento di "Completamento della messa in sicurezza sotto il profilo impiantistico, antincendio, strutturale e funzionale del complesso immobiliare, di proprietà regionale, sede del Consiglio regionale della Sardegna, sito in Via Roma n. 25, Cagliari", per il quale risulta disponibile la somma di euro 4.000.000,00, a valere sulle risorse recate dalla Legge regionale n.3 del 09.03.2022 (Legge di stabilità 2022), stanziata in bilancio per le annualità 2022 sul Capitolo di spesa SC08.6905.
2. In data 20.12.2020 è stata stipulata la convenzione fra la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. e il Assessorato dei Lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio, finalizzata all'attuazione dell'intervento denominato *"Completamento della messa in sicurezza sotto il profilo impiantistico, antincendio, strutturale e funzionale del complesso immobiliare, di proprietà regionale, sede del consiglio regionale della Sardegna, sito in via Roma n. 25, Cagliari"*.
3. La suddetta convenzione individua la Società Opere infrastrutture della Sardegna quale stazione appaltante, che provvederà allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla progettazione, alla redazione dei progetti articolata secondo i livelli stabili dalla normativa vigente, alla verifica dei progetti e alla validazione del livello progettuale da porre a base di gara, all'appalto dei lavori, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in esecuzione, al collaudo delle opere, nonché al monitoraggio programmato e alla rendicontazione della spesa.
4. Con Determinazione del Direttore del SER dell'Ass.to Reg. LL.PP n. 51377 del 20.12.2022 sono disposti l'impegno di spesa e il cronoprogramma finanziario dell'intervento
5. Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.
6. Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:

OIS	Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l, la Stazione Appaltante che bandisce la gara in oggetto, di seguito anche "Committente" o "Società";
CSDP	il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Codice	Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ss.mm.ii.;
Decreto BIM	Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2017 n. 560 così come modificato dal DM n. 312 del 2 agosto 2021

Decreto MiTE

Il Decreto MiTE del 23 giugno 2022 n. 256, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi."

DIP

Documento di indirizzo alla progettazione, nel quale sono dettagliati i contenuti della progettazione, redatto ai sensi dell'articolo 23, c.3 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 15 c.5 del D.P.R. 207/2010.

CI

Capitolato Informativo.

OgI

Offerta di Gestione Informativa.

pGI

Piano per la gestione informativa.

Documenti di Gara

il Documento di indirizzo alla progettazione e relativi allegati, il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, il presente Capitolato, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta e i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario del servizio in appalto.

RUP

il Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 34 c.1 della LR 8/2018.

RP

il Responsabile del Procedimento individuato per le singole fasi dell'attuazione dell'intervento, se nominato ai sensi dell'art. 34 c.2 della LR 8/2018.

SIA

Servizi di ingegneria e architettura, la tipologia di servizi tecnici oggetto dell'appalto definiti ai sensi dall'art. 3, comma 1, lett. vvvvv) del d.lgs. 50/2016

Art. 2 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento, tramite **procedura aperta** secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 35, 60, 95 del D.lgs. n. 50/2016, dei seguenti servizi:

- rilievo dell'immobile e restituzione BIM
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica modellazione BIM;
- redazione del progetto definitivo modellazione BIM
- redazione del progetto esecutivo modellazione BIM;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- redazione SCIA VFF e di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del CPI;
- diagnosi energetica redatta ai sensi del Decreto 11 ottobre 2017 – CAM punto 2.3.1, in base alle norme UNI CEI EN 16247, da un soggetto certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352 da un organismo di valutazione della conformità, che contenga una valutazione della prestazione energetica dell'edificio-impianto e delle azioni da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico, conformemente alla normativa tecnica vigente;
- direzione dei lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e prove di accettazione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Categoria: Servizi di ingegneria integrati CPV: 71340000-3

2. Si ritiene, nel complesso bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento, non appropriato suddividere l'appalto in lotti in quanto, sulla base di valutazioni di carattere tecnico-economiche, tale suddivisione rischia di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente complessa dal punto di vista tecnico e maggiormente onerosa sotto l'aspetto economico; pertanto, l'appalto è composto da **un unico lotto** al fine di garantire l'unitarietà del progetto

3. L'appalto è unico e costituito da due lotti finanziari individuati sulla base dei finanziamenti disponibili per l'attuazione degli interventi, e per i quali è richiesta specifica contabilità.

Lotto	Denominazione	CUP	Importo servizi a base di gara
unico	COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA SOTTO IL PROFILO IMPIANTISTICO, ANTINCENDIO, STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE, DI PROPRIETÀ REGIONALE, SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, SITO IN VIA ROMA N. 25, CAGLIARI, AL FINE DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI IMPIANTI, NONCHÉ DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	C22H22000690002	€ 417.709,17

4. Le **categorie d'opera** cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto dell'appalto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016, sono le seguenti:

Lotto	Denominazione	Categoria		Grado di complessità	Importo presunto dei lavori in progetto
UNICO	Edilizia: Edifici e manufatti esistenti	E.20	I/c	0,95	€.725.000,00
	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	III/a	0,75	€.120.000,00
	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	III/b	0,85	€.1.000.000,00
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	IA.03	III/c	1,15	€.555.000,00
	Totale				€.2.400.000,00

5. Di seguito è riportato l'importo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura posti a **base di gara**, ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del Codice, IVA e oneri previdenziali esclusi, come risultanti dallo **schema di calcolo dei corrispettivi** determinato in base al richiamato DM 17/06/2016, allegato al presente Capitolato:

Corrispettivi a base di gara	€.
Progetto di fattibilità tecnico economico	42.008,29
Progetto definitivo	118.681,15
Progetto esecutivo	91.346,58
Esecuzione dei lavori	165.673,15
Totale corrispettivi a base di gara	417.709,17

6. I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 in quanto il contratto ha ad oggetto prestazioni di servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione appaltante; pertanto, non è redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI).

2.2 Opzioni e Modifiche del contratto in corso di esecuzione

1. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per l'esecuzione di **servizi tecnici** relativi alla progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori, indagini specialistiche, finalizzati alla completa definizione del fascicolo progettuale, relativi alle opere integrative ritenute necessarie dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento ovvero su richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d'appalto originario, nel presente CSDP e nell'offerta.

2. La portata delle modifiche del contratto d'appalto non potrà superare il **50 per cento** del valore del contratto iniziale, comprensivo delle opzioni di cui al precedente paragrafo 2.2 e sarà calcolata sulla base delle prestazioni definite ai sensi del DM 17.06.2016 in ragione dell'importo e della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA e oneri previdenziali.

3. Tali modifiche potranno essere disposte dal RUP mediante specifica e motivata Disposizione di Servizio, previo accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro economico di intervento.

2.3 Valore stimato dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 35, co. 4 del Codice il **valore massimo dell'appalto**, comprensivo di ogni eventuale opzione e degli oneri previdenziali, è dettagliato nel seguente quadro riepilogativo:

Denominazione	Corrispettivo a base di gara	Modifiche opzionali di cui dell'art. 106, co.1, lett. a (max 50%)	Valore stimato dell'appalto
Servizi SIA	434.417,54 €	217.208,77 €	651.626,31 €

N.B.: la stazione appaltante, nel calcolare il valore stimato dell'appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice, deve ricomprendere oltre a tutti i servizi, anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dall'importo a base di gara.

2.4 Norme di riferimento

1. L'appalto è disciplinato dal D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dalla L. 120/2020, dalle prescrizioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 1, 2, 3, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e relativi allegati nonché nell'art. 1655 e seguenti del Codice. Civile, oltre che nel presente Capitolato.
2. Dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 1° dicembre 2017 "Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture" come modificato dal D.M. MIMS 2 agosto 2021, n. 312.
3. Dal decreto del Ministero Della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"
4. Il presente appalto è regolato, altresì:
 - dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
 - dal vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024, approvato con determinazione dall'Amministratore Unico di OIS n. 22 del 27.04.2022;
 - dal Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con DGR n. 43/7 del 29.10.2021;

- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.

Art. 3 PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il contraente svolgerà l'incarico seguendo le istruzioni della Stazione Appaltante e per essa del Responsabile Unico di Progetto (RUP), ovvero del Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione, se nominato ai sensi dell'art. 34 c.2 della L.R. 8/2018.
2. Il nominativo del RUP è indicato all'atto della pubblicazione della presente procedura di affidamento. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata dalla Stazione Appaltante.
3. Le attività oggetto del presente appalto devono essere espletate dai **professionisti nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta**, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio professionale.
4. I contenuti dell'**offerta tecnica** acquisita in sede di gara, compreso l'Offerta di Gestione Informativa e piano del servizio - project management, costituiscono obbligazione contrattuale specifica e integrano automaticamente le prescrizioni riportate negli atti posti a base di gara e nel presente CSDP e del Capitolato Informativo allegato, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Art. 4 STRUTTURA OPERATIVA

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da **professionisti iscritti** negli appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali (secondo l'indicazione dello schema successivo), i quali saranno personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale, secondo quanto stabilito dall'art. 46 del D. Lgs n. 50/2016.
2. Per lo svolgimento dei servizi si individuano le seguenti professionalità:

Struttura operativa minima			
Attività / prestazioni		Figure professionali	Titolo, iscrizione ad albi, qualifiche
1	Progettista, CSP, CSE, DLL	Laurea quinquennale o specialistica Ingegneria/Architettura	Iscrizione agli appositi albi professionali - Abilitazione di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
2	Architetto	Laurea quinquennale o specialistica Architettura	Iscrizione agli appositi albi professionali - Esperto in arredamento di interni.
3	Professionista responsabile delle opere impiantistiche	Laurea quinquennale o specialistica Ingegneria/Architettura	Iscrizione agli appositi albi professionali ed iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139/2006 professionista antincendio - Esperto in impiantistica (illuminotecnica, Impianti elettrici civili e domotica, impianti dati, condizionamento, riscaldamento, ecc.)

4	Professionista responsabile della diagnosi energetica	Laurea quinquennale o specialistica Ingegneria/Architettura	Iscrizione agli appositi albi professionali Esperto in gestione dell'energia, soggetto certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352 da un organismo di valutazione della conformità.
5	Professionista responsabile delle attività di rilievo geometrico architettonico, impiantistico con restituzione dai in ambiente BIM	Laurea quinquennale o specialistica Ingegneria/Architettura Diploma	Iscrizione agli appositi albi professionali Esperto in ambito di rilievi, elaborazione grafica e gestione della metodologia BIM
6	Assistenza archeologica	Archeologo	Iscrizione all'elenco del MiBACT di cui all'art. 25 c.2 del D.Lgs. 50/2016.
7	Ispettore di cantiere	Laurea quinquennale o specialistica Ingegneria/Architettura /Diploma	Iscrizione agli appositi albi professionali

3. È ammesso che un singolo professionista possa rappresentare più figure tra quelle sopra elencate, qualora in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che in tal caso, prima della stipula del contratto venga indicato il referente nei confronti della stazione appaltante.
4. È ammesso indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che in tal caso, prima della stipula del contratto venga indicato il referente nei confronti della stazione appaltante.
5. Si considerano parimenti validi i titoli e le iscrizioni ad albi equivalenti nell'ambito dei paesi U.E., il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
6. Il professionista individuato per il coordinamento della sicurezza deve essere in possesso delle **abilitazioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.**
7. Il professionista individuato per la progettazione delle opere impiantistiche dovrà essere iscritto nell'elenco del **Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139/2006** quale professionista antincendio.
8. Il professionista Archeologo individuato deve essere iscritto all'elenco del **MiBACT di cui all'art. 25 c.2 del D.Lgs. 50/2016.**
9. Il professionista individuato per la redazione della Diagnosi Energetica dovrà essere Certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352 da un organismo di valutazione della conformità, ai sensi del Decreto MiTE 23 giugno 2022 - punto 2.4.1 del relativo allegato.
10. Nell'ambito della struttura operativa, deve essere individuato il professionista incaricato dell'**integrazione delle prestazioni specialistiche** ai sensi dell'art. 24, comma 5 del d.lgs. 50/2016, nella persona di un laureato in ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale.
11. Ai sensi dell'art. 4 del DM n. 263 del 02/12/2016, i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice dovranno prevedere, quale

progettista, la presenza di almeno un **giovane professionista** laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;

12. È ammessa la partecipazione di **ulteriori figure professionali**, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al presente articolo, fermi restando i limiti delle singole competenze professionali.
13. Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una associazione temporanea (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su base annua.
14. È ammessa la **sostituzione o integrazione** di uno o più componenti della struttura operativa indicata in sede di gara, previa autorizzazione del RUP, purché il professionista subentrante sia in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni di Legge e assicuri un livello di competenza ed esperienza professionale almeno pari al soggetto sostituito, fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016.
15. Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento legislativo che ne sancisce l'equipollenza.

PARTE II - TECNICA

Sono di seguito riportate le specifiche tecniche per l'esecuzione del servizio.

Art. 5 PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO

1. Successivamente alla stipula del contratto, ovvero nel caso di esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32 c.8 del Codice, è convocata dal RUP, con specifico ordine di servizio, la riunione di avvio della progettazione nel corso della quale sarà presentato dall'appaltatore il **piano del servizio**, comprendente tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento del servizio affidato, articolato nelle seguenti sezioni:
 - i. Descrizione dell'**ambito del progetto**, valutazione e aggiornamento del contesto di progetto comprensivo di:
 - o aggiornamento degli assunti e vincoli di progetto rispetto ai contenuti del DIP posto a base di gara;
 - o identificazione e analisi degli stakeholder;
 - o fabbisogno di approfondimenti tecnici e indagini.
 - ii. **Work Breakdown Structure** (WBS) dotata del relativo dizionario, comprendente le attività di indagine e comunicazione verso l'esterno, nonché i deliverable previsti.
 - iii. **Organization Breakdown Structure** (OBS).
 - iv. **Matrice delle responsabilità**;
 - v. **Piano dei tempi** per le attività derivanti dalla WBS, comprendente la rappresentazione delle seguenti informazioni:
 - o legame funzionale;

- durata
- data inizio e fine prevista;
- Milestone e deliverable.

vi. **Piano della comunicazione** che descriva:

- i requisiti, la tipologia e le caratteristiche delle informazioni da scambiare;
- i metodi e le tecnologie da utilizzare, la frequenza, i criteri di aggiornamento, le responsabilità di attuazione, i destinatari, i contenuti del documento, le procedure di eccezione e di escalation, nonché ogni altro elemento ritenuto utile in funzione delle esigenze del progetto.

vii. Identificazione, analisi, valutazione dei **rischi**, relativi piani di risposta e metodi/modalità di controllo e gestione durante l'esecuzione del servizio.

viii. **Piano di qualità** della progettazione e descrizione delle procedure interne di controllo della commessa, check list di verifica preventive alla loro emissione di elaborati e fascicoli progettuali e reportistica prevista.

ix. **Piano per la gestione informativa (pGI)**, nel quale l'affidatario del servizio approfondisce la propria offerta per la gestione informativa (oGI) definendo i dettagli e, se necessario, revisionando i contenuti, secondo le indicazioni del committente.

2. Il Piano di servizio dovrà essere **costantemente aggiornato** per l'intera durata del servizio. L'affidamento di prestazioni opzionali o complementari impone sempre l'aggiornamento del piano del servizio entro le tempistiche previste nella disposizione di servizio del RUP.

3. Il ritardo nella consegna del piano costituisce una inadempienza contrattuale specifica e sarà soggetto all'applicazione delle **penali** previste nel presente CSDP.

4. Con specifico ordine di servizio il RUP dispone:

- l'approvazione del piano del servizio;
- l'**avvio della progettazione**, contenente le eventuali prescrizioni finalizzate all'adeguamento del documento alle disposizioni contrattuali e agli indirizzi progettuali;

5. Durante lo sviluppo delle attività, il RUP potrà richiedere **relazioni periodiche**, ovvero convocare **riunioni**, con preavviso di almeno 48 ore, anche in modalità telematica e su richiesta dell'Appaltatore, nel corso delle quali saranno analizzati l'avanzamento del piano di lavoro, le eventuali criticità emerse in fase di esecuzione del servizio e definite le strategie di intervento e i piani di azione che possono determinare una riprogrammazione delle attività. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a partecipare a tali riunioni con personale adeguatamente preparato e investito di potere decisionale. Le decisioni operative assunte nel corso delle riunioni, dopo la loro formalizzazione da parte del RUP, saranno vincolanti se non in contrasto con la normativa vigente. La mancata partecipazione alle riunioni convocate dal RUP comporta l'applicazione di un penale per ogni giorno di ritardo.

6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle attività di progettazione, il RUP può ordinarne la **sospensione**, indicando le ragioni e

l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione dei servizi. Non è ammessa la sospensione per cause riconducibili alla capacità organizzativa dell'appaltatore, che dovrà essere sempre garantita nei termini previsti nella struttura tecnica minima ed eventualmente integrati nell'offerta tecnica. I termini di esecuzione delle prestazioni possono essere sospesi con disposizione del RUP per procedere alla valutazione delle alternative progettuali, per consentire l'esecuzione di accertamenti tecnici, indagini geognostiche e sui manufatti non prevedibili in sede di presentazione dell'offerta.

7. L'affidatario dovrà ottenere per conto della Società tutti i permessi e le autorizzazioni che dovessero rendersi necessari, in ogni caso dovrà fornire supporto e preparare tutti i documenti necessari all'eventuale espletamento della conferenza di servizi che sarà indetta dalla Società nel caso in cui il RUP lo ritenga opportuno e necessario, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di approvazione amministrativo.
8. I termini di rilascio degli elaborati progettuali possono essere **prorogati** con disposizione scritta del RUP in caso di motivate ragioni connaturate alla eccezionale complessità e articolazione delle soluzioni progettuali.
9. I servizi di progettazione sono considerati **conclusi** con l'emissione del provvedimento di approvazione degli elaborati tecnici da parte dell'Assessorato dei Lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio, così come specificato nella convenzione di affidamento del finanziamento e riportate nel DIP.

Art. 6 SERVIZI DI PROGETTAZIONE

6.1 Modalità di esecuzione del servizio

1. Nel **Documento di indirizzo alla progettazione** allegato alla documentazione di gara sono definiti livelli di progettazione, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione, secondo quanto disposto dall'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e dagli artt. da 14 a 43 del DPR 207/2010 fino ad approvazione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice.
2. Nel **Capitolato informativo e nella scheda informativa**, allegati alla documentazione di gara sono definiti i requisiti informativi minimi in merito alle Specifiche Informative richieste e finalizzate alla razionalizzazione delle attività di costruzione e delle connesse verifiche attraverso l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (art. 23, c.13, D.lgs. 50/2016);
3. In ragione dell'evoluzione del cronoprogramma procedurale e finanziario e della complessità tecnica degli interventi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di omettere o ripristinare uno o più livelli progettuali ai sensi dell'art. 23 c.4 del Codice, senza che ciò comporti ulteriori modifiche in aumento o in diminuzione dei corrispettivi a base di gara, in quanto viene comunque garantita l'unitarietà della progettazione. In caso di accorpamento, il livello di progettazione successivo dovrà contenere tutti gli elementi rilevanti previsti per il livello o i livelli omessi.

4. Durante lo sviluppo delle attività, il RUP potrà richiedere relazioni periodiche, ovvero convocare riunioni di coordinamento e indirizzo della progettazione, con preavviso di almeno 48 ore, anche in modalità telematica e su richiesta dell'Appaltatore, nel corso delle quali saranno analizzati l'avanzamento del piano del servizio, le eventuali criticità emerse in fase di progettazione e definite le strategie di intervento e i piani di azione che possono determinare una riprogrammazione delle attività. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a partecipare a tali riunioni con personale adeguatamente preparato e investito di potere decisionale. Le decisioni operative assunte nel corso delle riunioni, dopo la loro formalizzazione da parte del RUP, saranno vincolanti se non in contrasto con la normativa vigente e integrate nel piano del servizio. La mancata partecipazione alle riunioni convocate dal RUP comporta l'applicazione di un penale per ogni giorno di ritardo.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle attività di progettazione, il RUP può ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Non è ammessa la sospensione per cause riconducibili alla capacità organizzativa dell'appaltatore, che dovrà essere sempre garantita nei termini previsti dalla struttura operativa individuata nell'offerta tecnica. L'esecuzione delle prestazioni può essere sospesa con disposizione del RUP per consentire la valutazione intermedia delle alternative progettuali, per consentire l'esecuzione di accertamenti tecnici, documentali e di indagine non prevedibili in sede di pianificazione del servizio.
6. I termini di rilascio degli elaborati progettuali possono essere prorogati con disposizione scritta del RUP in caso di motivate ragioni connaturate alla eccezionale complessità e articolazione delle soluzioni progettuali.
7. I servizi di progettazione sono considerati conclusi con l'emissione del provvedimento di approvazione degli elaborati tecnici da parte della Stazione Appaltante, ovvero nelle specifiche modalità di approvazione definite nella convenzione di affidamento del finanziamento e riportate nel DIP.

6.2 Restituzione degli elaborati progettuali

6.2.1 Fascicolo progettuale

1. La consegna formale degli elaborati ai fini dell'avvio della verifica di conformità e conseguente interruzione dei termini di esecuzione della prestazione avverrà in formato **PDF firmato digitalmente** dai professionisti incaricati.
2. Nella predisposizione degli elaborati l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il formato di cartiglio e il sistema di codifica degli elaborati in uso presso OIS e resi disponibili dal RUP in fase di avvio del servizio nonché utilizzare, ove possibile, la simbologia e le regole grafiche in vigore presso OIS.
3. Dovrà essere fornito l'elenco elaborati completo della codificazione di ciascun elaborato (da inserire nel cartiglio), che corrisponderà anche al nome del file corrispondente, nonché i nomi dei responsabili della qualità dell'elaborato.
4. Tutta la documentazione (relazioni, documentazione fotografica, elaborati grafici) costituente il fascicolo progettuale dovrà essere fornito alla Stazione Appaltante:

- Su supporto informatico, nel formato di elaborazione documentale aperto editabile, ODT, DWG/DXF;
- Su supporto informatico, nel formato per documenti non editabile PDF, firmate digitalmente dall'esecutore dei servizi e/o del Tecnico abilitato;
- Il modello tridimensionale dovrà essere fornito alla stazione appaltante su supporto informatico (CD o DVD) nei formati IFC aperti, editabili.

5. Di tutti gli elaborati progettuali approvati dovranno essere rese, su richiesta della Stazione Appaltante e senza costi aggiuntivi, fino a n° 3 (tre) copie cartacee firmate dal progettista
6. Durante le fasi di verifica e approvazione del progetto dovranno essere prodotte, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, tutti gli elaborati di dettaglio in formato cartaceo o digitale necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di Legge.
7. Gli elaborati prodotti nelle varie attività oggetto del presente incarico resteranno di piena ed assoluta **proprietà** della Società OIS.
8. La liquidazione dei corrispettivi per i servizi di progettazione è subordinata alla consegna di tutti gli elaborati tecnici ed alla loro approvazione da parte dell'Ass.to LLPP, gli elaborati prodotti nelle varie attività oggetto del presente incarico resteranno di piena ed assoluta proprietà della Società OIS.

6.2.2 Modello digitale dell'opera (BIM)

1. Richiamato il DM n. 560 dell'1/12/2017 così come modificato dal al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 312 del 2 agosto 2021, sebbene nel caso specifico della presente progettazione non sussista l'obbligo normativo per l'utilizzo del BIM, considerato che l'immobile sede del Consiglio regionale presenta caratteristiche architettoniche, strutturali ed impiantistiche di rilevante complessità, si ritiene opportuna la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso un processo identificabile con il Building Information Modelling (BIM).
2. Il progetto dovrà essere sviluppato attraverso l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (metodologia BIM), in conformità con quanto indicato dalla Norma UNI 11337 e quanto definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal DM 560/2017 così come modificato dal al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 312 del 2 agosto 2021.
3. I requisiti informativi minimi richiesti da Opere e Infrastrutture della Sardegna che dovranno essere rispettati dall'affidatario nell'esecuzione della progettazione, (progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo) e della direzione lavori sono descritti nel **Capitolato Informativo** (CI) allegato ai documenti di gara.
4. In fase di formulazione della propria **offerta di Gestione Informativa** (oGI), da presentarsi in sede di gara, l'affidatario dovrà, rispondendo ad ogni specifica sezione del CI, descrivere come intende garantire la rispondenza a quanto richiesto da Opere e Infrastrutture della Sardegna. In tale offerta il Concorrente può ampliare ed approfondire quanto proposto, fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti minimi del CI.

5. In caso di aggiudicazione, l'Affidatario consoliderà e renderà esecutivo quanto offerto in fase di gara in un **piano di Gestione Informativa** (pGI) concordato con Opere e Infrastrutture della Sardegna, che diverrà parte integrante del contratto.

6.3 Adempimenti in materia di prevenzione incendi

1. L'Aggiudicatario dovrà redigere, sottoscrivere e presentare la pratica antincendio per le attività, compresi i compiti demandati dal D.lgs. 139/2006 e dal D.P.R. 151/2011, oltre alla specifica normativa di settore, fino all'ottenimento del C.P.I.
2. Sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario l'individuazione della/delle attività soggette previste nell'immobile e l'esecuzione di tutti gli adempimenti procedurali di prevenzione incendi secondo la normativa vigente per le attività antincendio che si configureranno.
3. L'Aggiudicatario dovrà quindi:
 - verificare la ricorrenza delle attività previste in una delle attività soggette in materia di Prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011;
 - redigere, sottoscrivere e presentare la pratica di prevenzione incendi presso il competente Comando VV.FF. sull'apposita modulistica;
 - esperire tutte le ulteriori attività non espressamente sopra indicate, inerenti le procedure tecnico-amministrative da espletarsi nei riguardi del locale Comando VV.FF. e quant'altro sia riconducibile all'attività tecnico professionale inerente la normativa antincendio quale ad esempio la valutazione del progetto con approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
 - presenziare agli eventuali sopralluoghi che il Comando Competente riterrà di effettuare, sia per le attività rientranti nella categoria "B" (controllo a campione) che in quella "C" (sopralluogo preventivo al rilascio del CPI);
 - Le opere oggetto dei lavori si possono comunque riassumere come tutti quei lavori necessari per l'adeguamento antincendio finalizzato all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi;
 - L'attività si ritiene conclusa ad ottenimento del CPI da parte del competente Comando VV.FF.

6.4 Adozione dei criteri ambientali minimi

1. La Stazione appaltante contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PNA GPP), DM Ambiente del 11.04.2008 aggiornato con il DM Ambiente del 10.04. 2013.
2. L'Aggiudicatario dovrà realizzare tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni presi in sede contrattuale (ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti), relativamente alla parte dell'offerta tecnica riferita alla tematica ambientale.

3. In osservanza degli articoli 34 e 71 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., costituiscono parte integrante del presente Capitolato i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero competente ed applicabili al progetto affidato.
4. La fonte normativa primaria, che disciplina la materia dei CAM per il servizio oggetto del presente appalto, è il Decreto MiTE 23 giugno 2022 n. 256: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", ed in particolare il suo Allegato, i cui contenuti si assumono quale parte integrante del presente Capitolato, in particolare si richiamano i punti indicati al capitolo 2.1 del D.I.P allegato ai documenti di gara.

Nell'applicazione dei criteri di cui all'Allegato del Decreto MiTE 23 giugno 2022 n. 256, si intendono fatte salve le normative ed i regolamenti più restrittivi, così come i pareri espressi dalle Soprintendenze competenti, da valutare in sede di analisi vincolistica dell'immobile;

5. La scelta dei requisiti ambientali minimi da adottare è demandata unicamente all'Aggiudicatario che redigerà una apposita relazione tecnica, la Relazione CAM, nella quale sarà evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Tale relazione è integrata da allegati grafici in cui vengano esplicitate:
- le tematiche di impatto ambientale e sulla riduzione dei consumi relative al progetto;
 - le modalità di selezione dei CAM da recepire nell'attività di progettazione;
 - il confronto tra lo stato ante operam e post operam al fine di determinare l'impatto degli interventi previsti ed i risultati raggiungibili;
 - la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche ed ai criteri premianti - gli obiettivi del piano di manutenzione dell'opera.
6. Al fine di agevolare l'attività di verifica da parte della Stazione Appaltante della conformità alle caratteristiche ambientali minime richieste, e di quelle migliorative offerte, oltre alla relazione appena descritta, l'Aggiudicatario dovrà sviluppare nei contenuti e dettagliare le modalità di attuazione e quelle di verifica, accompagnate da un cronoprogramma delle attività di misurazione, monitoraggio, verifica e rendicontazione dei livelli prestazionali raggiunti.

In particolare, per l'intervento oggetto del presente Capitolato, la Stazione Appaltante ha individuato alcuni criteri ambientali minimi di cui l'Aggiudicatario dovrà tenere particolarmente conto nella fase di progettazione, poiché tali sono ritenuti elementi essenziali per la migliore qualità dell'opera:

- 2.4.1 Diagnosi energetica
- 2.4.2 Prestazione energetica
- 2.4.3 Impianti di illuminazione per interni
- 2.4.4 Ispezionabilità e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento
- 2.4.5 Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria

- 2.4.6 Benessere termico
- 2.4.7 Illuminazione naturale
- 2.4.8 Dispositivi di ombreggiamento
- 2.4.9 Tenuta all'aria
- 2.4.10 Inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni
- 2.4.11 Prestazioni e comfort acustici
- 2.4.12 Radon
- 2.4.13 Piano di manutenzione dell'opera
- 2.4.14 Disassemblaggio e fine vita

7. Il progettista dovrà porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni presi in sede contrattuale (ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti), relativamente alla parte dell'offerta tecnica riferita alla tematica ambientale.

In particolare, devono essere perseguiti obiettivi che attengano alla realizzazione di interventi che prevedano ad esempio:

- La diagnosi energetica per individuare lo status energetico dell'edificio e le azioni da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio;
- L'adozione di sistemi domotici e privilegiare sistemi passivi;
- Garantire l'approvvigionamento energetico.
- Garantire il risparmio idrico;
- Il risparmio idrico con l'impiego di sistemi di riduzione di flusso di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua.
- Qualità ambientale interna;
- Illuminazione naturale, aerazione naturale e ventilazione meccanica;
- Dispositivi di protezione solare;
- Controllo dell'inquinamento elettrico;
- Comfort acustico e termo igrometrico;
- La prescrizione di utilizzo di solo materiale di recupero (e.g. Murature tramezzature e controsoffitti);
- Isolanti termici e acustici.

I progetti degli interventi su edifici della pubblica amministrazione devono garantire che il fabbisogno energetico complessivo dell'edificio sia soddisfatto da impianti a fonti rinnovabili o con sistemi alternativi ad alta efficienza (cogenerazione, rigenerazione, ad alto rendimento, pompe di calore centralizzate, ecc.), pertanto si dovrà provvedere ad una diagnosi energetica dettagliata per identificare soluzioni tecniche convenienti e realizzabili che soddisfino per quanto possibile i requisiti nZEB e si basino anche sull'ottimizzazione dei costi di intervento, il processo di valutazione deve prevedere le seguenti attività principali:

- Analisi delle caratteristiche costruttive, dei sistemi termici e dei dispendi energetici dell'edificio;
- Scelta di una serie di misure di efficienza energetica possibili per il rinnovo energetico;
- Identificazione del pacchetto cost-optimal tra le diverse misure di efficienza energetica;
- Miglioramento eventuale della soluzione cost-optimal per soddisfare i requisiti nZEB.

Al fine di adottare tecnologie innovative finalizzate all'ottenimento dell'autonomia energetica dell'edificio ("edificio ad energia quasi zero" NZEB) con particolare riferimento a soluzioni mirate a limitare i consumi di energia, mediante regolazione del funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, miglioramento del microclima locale, razionalizzazione ed ottimizzazione della disponibilità di luce naturale e adozione di tecnologie impiantistiche integrate che favoriscano il risparmio energetico.

8. Data l'importanza posta dal legislatore sull'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nella progettazione degli Appalti Pubblici (ribadita dal Codice all'art. 34), è stata attribuita una premialità a quelle offerte che dimostrino:

a) la capacità dei progettisti nel campo degli aspetti energetici ed ambientali (in particolare presenza nella struttura organizzativa di figure specializzate, ai sensi del D.lgs 102/2014, per quanto concerne le diagnosi energetiche es. Energy Service Company, certificate secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352, Auditor energetico certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247 parte 5, esperti di gestione dell'energia, certificati attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024).

b) le prestazioni superiori rispetto a tutti o ad alcuni dei criteri ambientali minimi.

Pertanto, oltre alla premialità assegnata per il punto a), diverranno vincolanti, ai fini del rispetto del Contratto, quelle prestazioni migliorative proposte dall'Aggiudicatario in sede di gara e relative alla propria idea progettuale in materia di Criteri Ambientali Minimi.

Il Capitolato Speciale d'Appalto che l'Aggiudicatario dovrà predisporre in fase di progettazione esecutiva, definirà un sistema di sanzioni in forma di penali economiche che saranno applicate alla ditta esecutrice dei lavori qualora le opere in corso di esecuzione – o eseguite – non consentano di raggiungere gli obiettivi ambientali previsti in fase progettuale.

9. L'aggiudicatario, in sede di offerta ed in sede di esecuzione del servizio, dovrà redigere i seguenti documenti relativi all'applicazione Criteri Ambientali Minimi:

- Relazione metodologica sintetica sull'applicazione dei CAM (da presentare in sede di offerta)
- Relazione preliminare di approfondimento sull'applicazione dei CAM in fase di progettazione (da consegnare al RUP contestualmente allo Studi di Fattibilità tecnica);
- Relazione di approfondimento sull'applicazione dei CAM in fase di progettazione (da consegnare al RUP contestualmente alla progettazione definitiva/esecutiva);

- Cronoprogramma delle fasi di verifica dell'applicazione dei CAM (da consegnare al RUP contestualmente alla progettazione definitiva/esecutiva);
- Piano di manutenzione dell'opera (da consegnare al RUP contestualmente alla progettazione definitiva/esecutiva);

10. La Stazione Appaltante procederà in fase di validazione del progetto - ai sensi dell'art.26 del Codice - alla verifica della conformità di questo ai CAM, compresi il Computo Metrico Estimativo, l'Elenco Prezzi Unitari e le Analisi Prezzi.

6.5 Rilievo geometrico – architettonico – impiantistico

1. Il professionista dovrà svolgere un servizio di rilievo globale dell'intero edificio, al fine di acquisire piena conoscenza dello stato di fatto per gli aspetti geometrici, architettonici, strutturali ed impiantistici, il rilievo dovrà essere sviluppato secondo la metodologia BIM e restituito in formato IFC (oltre che nel formato nativo del software utilizzato per la modellazione) del tipo aperto, editabile, firmato digitalmente dall'esecutore del servizio e/o tecnico abilitato, al fine di consentire la massima interoperabilità tra le diverse piattaforme software BIM.
2. Il livello di dettaglio del rilievo geometrico – architettonico – impiantistico, è esplicitato nel "Capitolato Informativo del Processo BIM", che va ritenuto parte integrante del presente documento, dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati:
 - Un modello tridimensionale dell'immobile restituito in formato IFC, realizzato con un software di modellazione BIM contenente tutte le informazioni rilevate in sede di sopralluogo e di rilievo, con particolare riferimento a misure e materiali di tutti i componenti edilizi costituenti l'edificio e di tutti gli impianti in esso contenuti.
 - Un numero adeguato di elaborati grafico-descrittivi da restituirsi in formato CAD (DWG/DXF Scala 1:500 - 1:200 - 1:100) dello stato di fatto e rappresentazione dell'immobile e delle sue pertinenze, ed in particolare almeno i seguenti elaborati:
 - Planimetria generale che riporti l'intero complesso immobiliare e gli edifici immediatamente circostanti (1:500)
 - Planimetria generale del comparto edilizio (1:200)
 - Le piante di tutti i livelli dell'immobile con indicato la destinazione d'uso di tutti gli ambienti (1:100)
 - Prospetti di tutte le facciate (1:100)
 - Sezioni architettoniche, longitudinali e trasversali in numero tale da descrivere in modo esaustivo l'immobile, minimo due sezioni incrociate per ogni corpo costituente il fabbricato e lungo le scale. (1:100)
 - Piante di tutti i livelli con individuazione degli impianti esistenti (termico, elettrico, antincendio, idrico ecc...) con indicazione della posizione dei terminali, locali contattori, quadri, linee di distribuzione ecc...(1:100)
3. Ove nel corso delle attività di rilievo il professionista incaricato, rilevi la presenza di materiali ritenuto potenzialmente inquinanti o pericolosi (materiali contenenti amianto, rifiuti speciali ecc...) dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, e provvedere, se del caso, alla redazione di apposito documento denominato

“Relazione Indagini Ambientali” che contenga tutte le informazioni del rilevamento, tipologia dei materiali ritenuti potenzialmente pericolosi, quantità, ubicazione e documentazione fotografica.

4. Nel caso in cui non si riscontri la presenza di materiali inquinanti o potenzialmente pericolosi l'operatore dovrà produrre apposita dichiarazione con la quale si attesti l'assenza di tali materiali o sostanze.
5. Dovrà essere predisposto un rilievo fotografico, l'edificio dovrà essere fotografato in modo da permettere la visualizzazione di tutti i fronti dello stesso, nonché degli interni nelle sue parti maggiormente significativa, alla documentazione fotografica dovrà essere allegata giusta cartografia che indichi i punti di vista.
6. L'affidatario dovrà eseguire, utilizzando idonea strumentazione, il rilievo impiantistico completo dell'immobile, questo dovrà individuare tutte le informazioni sugli impianti che fanno parte dell'edificio.
7. A titolo indicativo e non esaustivo:
 - Impianto di riscaldamento e condizionamento (posizionamento dei radiatori, fancoil, tipo di distribuzione ad anello e/o a colonna, con relative specifiche tecniche), caratteristiche e dati di targa dei generatori di calore, delle pompe di circolazione per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria, delle eventuali pompe di ricircolo, impianto di riscaldamento/raffrescamento, UTA ecc.. con indicazione dello stato di conservazione di tutti gli elementi;
 - Impianto idrico sanitario, indicazione del carico e distribuzione, terminali, scarico acque bianche e nere ecc.. con indicazione dello stato di conservazione di tutti gli elementi;
 - Tipologia e potenze impegnate per l'impianto elettrico, descrizione dell'impianto elettrico con indicazione dei punti luce, punti presa, quadri elettrici, cabine, locale contatore, ecc con informazione dello stato di conservazione di tutti gli elementi;
 - Impianto Antincendio, rilievo della posizione degli estintori e della rete di idranti di protezione esterna e interna (descrizione del suo sviluppo ad anello, in linea ecc..), impianto di pressurizzazione, rilievo dell'impianto elettrico di sicurezza: illuminazione di sicurezza, allarme, rivelazione fumi, impianto di diffusione sonora, descrizione delle caratteristiche dei singoli elementi e del loro stato di conservazione;

6.6 Diagnosi energetica

1. Il professionista incaricato dovrà individuare tutti i possibili scenari di intervento di miglioramento di efficienza energetica, con la Diagnosi Energetica resa a norma di legge, da applicare al sistema edificio-impianto, al fine di ottenere una sostanziale diminuzione dei consumi energetici. Per ogni scenario proposto dovrà essere presentato un quadro di raffronto dei risparmi sia in termini energetici che economici supportato da una previsione di spesa e dai tempi di ritorno dell'investimento, indicando quale tra le proposte risulta essere la migliore a seguito di valutazione dei costi/benefici.
2. La diagnosi energetica sarà volta a fornire una adeguata conoscenza del consumo energetico dell'immobile, individuando e quantificando le possibilità di risparmio sotto il profilo

costi-benefici, al fine di adottare tecnologie innovative finalizzate all'ottenimento dell'autonomia energetica dell'edificio ("edificio ad energia quasi zero" NZEB) con particolare riferimento a soluzioni mirate a limitare i consumi di energia, mediante regolazione del funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, miglioramento del microclima locale, razionalizzazione ed ottimizzazione della disponibilità di luce naturale e adozione di tecnologie impiantistiche integrate che favoriscano il risparmio energetico

3. Richiamato il Decreto MiTE del 23 giugno 2022 n. 256 - CAM in particolare il punto 2.4.1, la diagnosi energetica dovrà essere elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352, così come previsto dall'art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102. Deve contenere una valutazione della prestazione energetica dell'edificio-impianto e delle azioni da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico, conformemente alla normativa tecnica vigente, a titolo indicativo e non esaustivo:

- Caratterizzazione del sistema edificio impianto
- Modelli energetici che riassumano la tipologia di utenza, potenza installata, profili di utilizzo e ore di funzionamento degli impianti, acquisizione dati climatici ecc..
- Valutazione dei consumi specifici
- Elaborazione di bilanci energetici che descrivano l'andamento dei flussi energetici caratteristici dell'edificio in modo da valutare in maniera puntuale i consumi specifici, le criticità e gli interventi da considerare
- Valutazione di fattibilità tecnico ed economica di eventuali interventi migliorativi (in riferimento a tempi di ritorno)
- La relazione di diagnosi energetica dovrà essere redatta secondo il DM CAM, a titolo nonesaustivo si seguirà il seguente schema:
- Rilievo ed analisi dei dati relativi al sistema edificio – impianto in condizioni standard di esercizio:
 - Dati geometrici/dimensionali
 - Dati consumi reali
 - Caratteristiche termofisiche dei componenti l'involucro edilizio
 - Dati caratteristico – prestazionali del sistema impiantistico
- Analisi e valutazioni economiche dei consumi energetici dell'edificio sia annuali che mensilizzati
- Individuazione d'interventi di miglioramento dell'efficienza del sistema, tecnicamente validi ed economicamente sostenibili

6.7 Processo di verifica e approvazione degli elaborati progettuali

1. Il progettista è tenuto, senza aver diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli

elaborati progettuali tutte le **modifiche** necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni di Legge, nel rispetto delle norme vigenti, delle specifiche tecniche di capitolato e degli indirizzi progettuali, fino alla emissione del provvedimento di approvazione dei progetti.

2. L'Appaltatore assicura, prima della consegna alla Stazione Appaltante, l'esecuzione della **verifica interna** della qualità degli elaborati tecnici, nelle modalità definite nel piano di progettazione, in conformità alle specifiche dell'offerta tecnica.
3. Ogni consegna documentale dovrà essere accompagnata dalla documentazione di report, sottoscritta dal coordinatore del gruppo di progettazione, attestante l'esecuzione delle verifiche preliminari interne sugli elaborati costituenti il fascicolo progettuale.
4. Per ogni livello progettuale sono definiti **tre momenti successivi di verifica**:
 - I. **Verifica di conformità della progettazione**, eseguita dal RUP, finalizzata ad accertare la completezza, il rispetto dei termini di consegna degli elaborati e la rispondenza del progetto alle specifiche tecniche di capitolato e agli indirizzi progettuali definiti nel DIP, con avvio alla consegna degli elaborati da parte del Progettista.
 - II. **Verifica preliminare della progettazione**, eseguita nelle modalità e dai soggetti previsti dall'art. 26 del Codice, finalizzata a effettuare il controllo tecnico-amministrativo preliminare alla trasmissione degli elaborati agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, con avvio alla emissione del verbale di verifica di conformità.
 - III. **Verifica conclusiva della progettazione**, eseguita nelle modalità e dai soggetti di cui all'art. 26 del Codice, volta ad accertare la rispondenza della progettazione alla normativa vigente, e la conformità a tutti i pareri e prescrizioni formulati dagli Enti preposti, con avvio ad avvenuta conclusione della conferenza dei servizi.
5. Il processo di verifica si protrae fino alla conclusione di ciascun livello di progettazione, coincidente con l'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni e con il **provvedimento di approvazione del progetto** nelle modalità definite nel DIP.
6. Lo svolgimento dell'attività di verifica è documentato attraverso la redazione di appositi **verbali in contraddittorio con il progettista** e di rapporti del soggetto preposto alla verifica.
7. Nel verbale di verifica o di coordinamento e indirizzo della progettazione sono stabiliti dal RUP i **termini di consegna** degli elaborati progettuali aggiornati da parte del progettista;
8. Qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di Legge o in esito alle attività di verifica della progettazione ai sensi dall'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, si riscontrino negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli indirizzi progettuali, saranno applicate le **penali** previste nel presente CSDP.

Art. 7 SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E CSE

1. Il servizio è svolto dalle figure professionali individuate nominalmente in sede di offerta secondo le disposizioni contenute negli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 e nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018.

2. L'appaltatore, preliminarmente all'esecuzione dei lavori, riceverà il progetto esecutivo dei lavori posto a base di gara in formato digitale, restando a suo carico la stampa di ogni ulteriore copia cartacea della documentazione tecnica.
3. È prevista la costituzione di un **ufficio di direzione dei Lavori** composto dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, da un ispettore di cantiere e dalle figure di supporto individuate nella struttura tecnica definita nella documentazione di gara.
4. Saranno interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario i costi relativi all'impiego di eventuali **figure supplementari** per l'assistenza alla direzione dei lavori ed ogni eventuale incremento del livello di sorveglianza sulle lavorazioni dichiarati dal concorrente in sede di offerta, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato.

7.1 Vigilanza, monitoraggio di cantiere

1. Preliminarmente alla consegna dei lavori, l'Appaltatore predispone il **piano di lavoro**, comprendente tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento del servizio, articolato nelle seguenti sezioni:
 - aggiornamento dello stato di fatto dell'intervento, comprensivo della attestazione dello stato dei luoghi conseguente agli accertamenti eseguiti prima della consegna dei lavori;
 - organizzazione della struttura operativa deputata alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione;
 - pianificazione e sequenza logica delle attività di controllo;
 - descrizione delle specifiche procedure di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, monitoraggio dei tempi di esecuzione, accettazione dei materiali, rispetto delle disposizioni di sicurezza;
 - modalità e strumenti di comunicazione con la Stazione Appaltante, l'Impresa esecutrice ed eventuali soggetti esterni interessati dai lavori;
 - struttura ed indice preliminare dei documenti contabili e dei rapporti periodici;
 - strumenti informatici utilizzati (software, piattaforme informatiche, cartelle di lavoro condivise);
 - cronoprogramma dettagliato dei lavori, redatto in conformità al cronoprogramma del progetto esecutivo e al programma dei lavori predisposto dall'impresa esecutrice;
2. L'attività di vigilanza sul cantiere è eseguita dal Direttore dei lavori e dal CSE, coadiuvati dalle figure di supporto individuate nella struttura tecnica, ciascuno per la parte di propria competenza, con una **frequenza minima pari a tre giorni settimanali**, attestata dalla compilazione del giornale dei lavori secondo gli indirizzi definiti nell'art. 14 c.1 del Decreto MIT 49 del 07.03.2018 e dei verbali di accertamento di cui all'art. 3 c.4 dello stesso decreto.
3. Le presenze di cui al punto precedente, ovvero le maggiori presenze indicate nell'offerta tecnica, sono incrementate, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, in occasione delle lavorazioni più rischiose e/o significative, in occasione della

accettazione dei materiali, ovvero delle fasi con interferenze tra varie tipologie di lavori.

4. Qualora il soggetto incaricato della direzione dei lavori coincida con l'incarico di CSE, il giornale dei lavori e i verbali riferiscono anche in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008.
5. Il Direttore dei lavori invia al RUP il **rapporto sulle attività di cantiere con cadenza minima quindicinale**, o con immediatezza, qualora siano riscontrate gravi carenze, non conformità da parte dell'impresa esecutrice o altro evento rilevante ai fini della regolare esecuzione dei lavori. Tale rapporto contiene, come allegati, gli estratti del giornale dei lavori e dei verbali di accettazione dei materiali relativi al periodo interessato e ogni ulteriore allegato tecnico, schema, fotografia, ritenuti necessari per la corretta documentazione dell'avanzamento dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni, emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
6. Al Direttore dei lavori è affidato l'espletamento di tutte le prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di direzione dei lavori e, nello specifico, a titolo esemplificativo:
 - a) è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni alla Stazione Appaltante, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;
 - b) è tenuto a contestare tempestivamente all'esecutore dei lavori il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante;
 - c) applica, e fa applicare all'esecutore dei lavori, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel Capitolato Speciale di appalto e nel contratto dei lavori;
 - d) risponde, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'operato di tutti i collaboratori individuati per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
 - e) accerta, in presenza di subappalti, che l'esecutore dei lavori abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e provvede ad acquisire, nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL, le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori dell'esecutore dei lavori, con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruità dell'importo dei lavori eseguiti, rispetto all'importo autorizzato. Copia delle relative fatture quietanzate dovrà essere allegata allo stato di avanzamento successivo; il Direttore Lavori dovrà accertare, inoltre, che venga presentato il contratto di subappalto nei termini stabiliti dalle vigenti

norme e dovrà tempestivamente comunicare alla Stazione Appaltante la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano delle misure di sicurezza dei lavoratori;

- f) adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti;
- g) verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;
- h) vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma esecutivo;
- i) redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
- j) tiene la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti;
- k) assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste;
- l) presenza ad eventuali incontri disposti dalla Stazione Appaltante o su richiesta dello stesso;
- m) successivamente al verificarsi delle circostanze stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto per i pagamenti in acconto, la Direzione Lavori presenta al RUP, entro dieci giorni dalla data di maturazione del SAL - così da consentire alla Stazione Appaltante le opportune verifiche, ai fini del pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti dal capitolato speciale di appalto dei lavori - il SAL stesso e la proposta del relativo certificato di pagamento. Tali documenti dovranno essere accompagnati da una **relazione del Direttore Lavori** inerente all'avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma stabilito, alle previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto, alla qualità dei lavori eseguiti.
- n) dispone e sovrintende, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello stato di fatto delle aree, oggetto di occupazione temporanea;
- o) a lavori ultimati, produce tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di competenza del Direttore Lavori, su supporto cartaceo e magnetico;
- p) ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza.

7. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto risultante dall' **offerta tecnica** del soggetto aggiudicatario quale parte integrante del presente CSDP.

8. Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in essa richiamate, il Contraente si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

9. A seguito della conclusione dei lavori la DLL dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il **fascicolo AS BUILT completo degli interventi eseguiti**, con le stesse modalità della presentazione dei livelli progettuali suindicati e le indicazioni del C.I.

7.2 Accettazione dei materiali

1. Con riferimento alla **accettazione dei materiali** in cantiere, è compito della direzione dei lavori procedere al controllo qualitativo e quantitativo degli stessi prima della posa in opera, anche mediante l'esecuzione di prove e analisi finalizzate a stabilire la rispondenza dei materiali ai requisiti previsti nel capitolato d'appalto dei lavori, secondo quanto disposto dalla normativa tecnica di riferimento.
2. A tale scopo, per ogni materiale o componente, prima della sua posa in opera, sarà redatto uno specifico **verbale di accettazione preliminare**, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, attestante in particolare:
 - luogo, data e orario della verifica e delle persone coinvolte;
 - il riferimento al componente o al materiale oggetto di accettazione;
 - corrispondenza a quanto identificato in sede di redazione della Relazione CAM
 - il riferimento alle norme previste in capitolato per la sua accettazione e alla normativa tecnica di riferimento;
 - la documentazione attestante la conformità del materiale alle specifiche contrattuali;
 - la documentazione attestante i requisiti quantitativi del materiale (pesata, lunghezza, numero, etc.);
 - la descrizione dello stato di conservazione del materiale;
 - le modalità di esecuzione delle prove o analisi effettuate;
 - le eventuali non conformità rilevate;
 - la dichiarazione di accettazione dei materiali, ovvero di rifiuto dei materiali, riportante ogni eventuale prescrizione a carico dell'impresa.

7.3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

1. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera, attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, in particolare al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
2. Se non diversamente specificato in fase di avvio dei lavori, il RUP assume l'incarico di Responsabile dei Lavori (RL) ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 81/2008.
3. La prestazione di CSE prevede l'esecuzione delle seguenti attività:
 - tutto quanto previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente a carico del CSE;
 - la verifica del POS delle imprese esecutrici in cantiere dovrà essere effettuata dal CSE in maniera formale e per iscritto, con specifica approvazione;

- ispezioni; il CSE dovrà svolgere almeno n° **3 (tre) sopralluoghi in cantiere alla settimana** redigendo, per ogni visita, il relativo Verbale di Sopralluogo che dovrà essere inviato all'impresa appaltatrice ed al RL. Il Verbale di Sopralluogo dovrà contenere la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni precedentemente impartite alle imprese presenti in cantiere e le prescrizioni relative al verbale stesso;
- redazione ed aggiornamento periodico della "Lista di persone e macchine autorizzate alla permanenza in cantiere";
- riunioni: il CSE indirà le riunioni necessarie. In particolare, si dovranno svolgere riunioni di coordinamento periodiche e riunioni specifiche all'ingresso di nuove imprese esecutrici. I verbali delle riunioni saranno inviati all'impresa esecuttrice e al RL.
- relazioni al RL: il CSE dovrà inviare, con **cadenza minima quindicinale**, una dettagliata relazione sull'andamento dei lavori e sulle azioni di coordinamento svolte. Tale relazione dovrà necessariamente includere un capitolo riferito a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008, con le eventuali proposte del CSE;
- aggiornamento del PSC, qualora si rendesse necessario durante i lavori;
- approvazione del pagamento della quota parte degli oneri di sicurezza relativi all'importo liquidato, ogni qual volta venga emesso un SAL dal Direttore dei Lavori, come previsto dal punto 4.1.6. dell'Allegato XV del D, Lgs. 81/2008;
- a fine lavori, aggiornamento del fascicolo d'opera e invio al RL.

7.4 Non conformità

1. Sono considerate non conformità nell'esecuzione delle prestazioni, quindi soggette all'applicazione delle penali previste nel presente capitolato, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci:
 - l'omessa esecuzione delle attività di monitoraggio e sorveglianza di cui al D.lgs. n. 50/2016, al Decreto MTI n. 49 del 07.03.2018 e alle eventuali migliorie tecniche offerte in sede di gara;
 - l'omessa esecuzione delle attività di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - l'esecuzione delle attività di vigilanza e monitoraggio con frequenza inferiore rispetto alla previsione contrattuale, calcolate per ogni giornata di visita non eseguita ovvero per ogni omissione nella redazione del verbale di sopralluogo;
 - l'omessa trasmissione della relazione sull'andamento dei lavori, con cadenza quindicinale;
 - l'inosservanza delle prescrizioni in merito alla redazione degli allegati tecnici alla relazione, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni minime in materia di verifica delle attività di installazione degli impianti;

- l'accettazione dei materiali in cantiere, in difformità rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato o delle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e prestazionali dei materiali impiegati.

ART. 8 ALTRE ATTIVITÀ - TARIFFA ORARIA

1. Con riferimento ai servizi opzionali disciplinati dall'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente CSDP, per la determinazione delle prestazioni non riconducibili direttamente alle attività di progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori e non ricomprese nelle tavole allegate al DM 17/06/2016 si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nello stesso decreto.
2. Per le prestazioni non altrimenti determinabili i corrispettivi sono valutati in funzione della stima del tempo e delle figure professionali previste per l'esecuzione dei servizi. Le suddette attività potranno riguardare a titolo esemplificativo pareri, elaborazioni, perizie, approfondimenti, non ricompresi negli incarichi di cui al presente CSDP e non direttamente riconducibili al valore dell'opera da realizzare.
3. Facendo riferimento all'art. 6 comma 2 del D.M. 17/06/2016, per la valorizzazione di questi servizi, alle ore stimate dal RUP in fase di determinazione dei servizi supplementari si applicheranno le tariffe orarie delle figure professionali di seguito elencate, oltre l'IVA e gli oneri previdenziali.
 - a) professionista incaricato **euro/ora 50,00;**
 - b) aiuto iscritto **euro/ora 40,00;**
 - c) aiuto di concetto **euro/ora 35,00.**

PARTE III - AMMINISTRATIVA

Sono di seguito riportate le prescrizioni amministrative che regolano le modalità di esecuzione del servizio.

Art. 9 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati progettuali è calcolato al netto della riduzione percentuale offerta in fase di gara con riferimento al tempo di esecuzione, sulla base dei tempi di riferimento sottoindicati:

Denominazione	PFTE	PD	PE	TOT
COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA SOTTO IL PROFILO IMPIANTISTICO, ANTINCENDIO, STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE, DI PROPRIETÀ REGIONALE, SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, SITO IN VIA ROMA N. 25, CAGLIARI, AL FINE DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI IMPIANTI, NONCHÉ DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	45	50	30	125

- il **piano del Servizio**, dovrà essere consegnato entro **7 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data sottoscrizione del contratto ovvero nel caso di esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32 c.8 del Codice dalla data di comunicazioni di indizione della riunione di avvio della progettazione, rif. Art. 5 del presente CSDP;
- il **progetto di fattibilità tecnico economica**, dovrà essere consegnato entro **45 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del piano di servizio da parte del Responsabile del Procedimento
- il **progetto definitivo** dovrà essere consegnato entro **50 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell'OdS di avvio della progettazione da parte del Responsabile del Procedimento;
- il **progetto esecutivo** dovrà essere consegnato entro **30 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell'OdS di avvio della progettazione da parte del Responsabile del Procedimento. Il progetto esecutivo sarà redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi e o pareri acquisti, e in particolare dalle risultanze dell'esame progetto da parte del Comando Provinciale dei VV.FF;

2. Nel piano del servizio definito potranno essere dettagliati i termini previsti per il rilascio degli elaborati in versione **prima stesura (draft)**, che saranno oggetto di valutazione intermedia degli indirizzi progettuali.

3. I termini di consegna sopra indicati per singolo livello progettuale potranno essere ridefiniti dal RUP nel caso di successivo accorpamento dei livelli progettuali al fine di ottimizzare le tempistiche di attuazione dell'intervento

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la suddivisione della progettazione definitiva ed esecutiva in lotti funzionali, che verranno eventualmente valutati successivamente

all'approvazione del progetto di fattibilità, in funzione delle criticità rilevate in sede di progettazione, delle tempistiche e delle disponibilità finanziarie.

4. Il termine per l'espletamento del servizio di **direzione dei lavori** e di **coordinamento della sicurezza** in fase di esecuzione è commisurato alla durata dei lavori prevista nel progetto esecutivo, al netto di eventuali ribassi sul tempo di esecuzione dei lavori offerti dall'impresa in fase di gara, oltre i tempi previsti per la fase di collaudo.

5. Scaduti i termini sopra indicati saranno applicate le **penali** previste nel presente capitolato.

Art. 10 FINANZIAMENTO, MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Sono di seguito riportate le fonti di finanziamento impegnate per la realizzazione dell'intervento:

LOTTO	Atto	Importo finanziamento fondo progettazione
UNICO	Delibera di Giunta Regionale n. 35/106 del 22.11.2022	€ 4.000.000,00 a valere sulle risorse recate dalla Legge regionale n.3 del 09.03.2022 (Legge di stabilità 2022), stanziata in bilancio per le annualità 2022 sul Capitolo di spesa SC08.6905

2. Il termine della convenzione di finanziamento è il **30 giugno 2026**, pertanto il collaudo dei lavori deve essere approvato entro tale data.

3. L'importo dell'**anticipazione del prezzo** è calcolato sul valore contrattuale dei servizi posti a base di gara, con esclusione delle prestazioni opzionali per le quali potrà essere richiesta solo a seguito dell'effettivo affidamento delle stesse, e sarà corrisposto all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, nelle modalità disciplinate dall'art. 35 c. 18 del D.lgs. 50/2016.

4. Il pagamento del corrispettivo per i servizi di **progettazione** sarà effettuato, per ciascun livello progettuale, al netto del progressivo recupero dell'anticipazione liquidata, a seguito della emissione del **provvedimento di approvazione del progetto**, da parte dell'Ass.to RAS LLPP.

5. Il pagamento del corrispettivo per i servizi di **direzione dei lavori** e **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**, qualora richiesti, sarà corrisposto in successivi acconti in corrispondenza degli **stati di avanzamento** e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti al netto del progressivo recupero dell'anticipazione liquidata, fino ad un massimo del 80%. Il saldo del 20% sarà liquidato a seguito della approvazione del certificato di collaudo da parte dell'Ass.to RAS LLPP.

6. In ogni caso, l'Appaltatore provvederà ad emettere la fattura solo a seguito della **comunicazione da parte del RUP** nella quale sono riportati gli importi maturati, comprensivi di IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso d'asta, al netto del progressivo recupero dell'anticipazione liquidata e di eventuali penali.

7. Il corrispettivo maturato sarà liquidato entro **30 giorni** dalla data di ricezione della fattura autorizzata dal RUP e sarà subordinato alla verifica della **regolarità fiscale e contributiva** e al rispetto degli obblighi contrattuali.
8. Il Contraente assume tutti gli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 11 PENALI

11.1 Attività di progettazione

1. Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna degli elaborati relativi ai **servizi di progettazione** sarà applicata una penale calcolata nella misura dell'**1 per mille** dell'importo contrattuale, fino alla concorrenza del **10%** dello stesso importo, oltre al quale la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale.
2. **Non conformità progettuali:** qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di Legge o in esito alle attività di verifica di conformità o verifica della progettazione ai sensi dall'art. 26 del D.lgs. 50/2016, si riscontrino negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli indirizzi progettuali, è applicata la penale del **0,5 per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati conformi alle prescrizioni riportate nei verbali di verifica, fino al raggiungimento del termine massimo di **7 giorni** naturali e consecutivi, oltre il quale sarà applicata una penale dell'**1 per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino al raggiungimento del termine massimo di **20 giorni** naturali e consecutivi, oltre i quali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.
3. **Reiterate non conformità progettuali:** per ogni fase di revisione successiva alla prima, qualora permangano elaborati non conformi a quanto già rilevato nelle precedenti fasi di verifica, sarà applicata una penale forfettaria di **€ 500,00**, oltre alla penale giornaliera già prevista per il ritardo nella consegna degli elaborati.
4. **Termine essenziale:** al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di attuazione degli interventi e l'assunzione delle OGV, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nell'esecuzione dell'appalto, sia superiore a **20 giorni naturali e consecutivi** oltre i termini indicati nel presente CSDP.
5. La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati è **disapplicata** e, se già addebitata, restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto alle attività, recuperi il ritardo accumulato nelle successive scadenze previste nel piano di progettazione (es. in caso di ritardo di 5 gg. nella consegna del progetto di fattibilità, la penale potrà essere disapplicata qualora l'Appaltatore consegni il progetto definitivo con 5 gg. di anticipo rispetto ai termini previsti nel piano di progettazione).

11.2 Attività di direzione dei lavori e CSE

1. **Direzione dei lavori e CSE:** per ogni non conformità rilevata in fase di esecuzione dei lavori secondo quanto definito nel presente CSDP, nel DM 49/2018 e nel D.lgs. 81/2008, è applicata la penale di **€ 100,00** per ogni inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci.

11.3 Procedura di contestazione

1. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo è regolata dalla seguente procedura:

- i. il RUP contesta il fatto all'Appaltatore mediante comunicazione via posta elettronica certificata (PEC);
- ii. L'Appaltatore, entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione, fornisce via PEC le proprie controdeduzioni;
- iii. Il RUP valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore;
- iv. In caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza ovvero dell'applicazione della penale nella fattura di saldo, fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della garanzia definitiva, in tale ultimo caso, sarà onere del Contraente ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

11.4 Grave inadempimento

1. Costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- **omessa consegna degli elaborati** progettuali entro il termine di **20 giorni naturali** e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti nel piano di progettazione, per singolo livello progettuale, in assenza di provvedimento di proroga dei termini da parte del RUP;
- **reiterate non conformità** attestate dai verbali di verifica di conformità o di verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento alla redazione di elaborati non conformi a quanto già rilevato nelle precedenti fasi di verifica;
- **reiterate non conformità rilevate nella fase direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione**, con particolare riferimento alla omessa presenza in cantiere senza giustificato motivo per un periodo superiore a **dieci giorni** naturali e consecutivi, ovvero alla accettazione dei materiali in cantiere in difformità rispetto alle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e prestazionali.

Art. 12 COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà presentare la **polizza di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00** iva escl., valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

- 2.1. L'aggiudicatario, prima della approvazione del progetto posto a base di gara, dovrà presentare la **polizza di responsabilità civile professionale specifica per i rischi di progettazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. e) della L. 148 del 14/09/2011 e dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 106, comma 9 del codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al **10 per cento** dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa e decorre dalla data di approvazione del progetto posto a base di gara fino alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dei progettisti esonera la stazione appaltante dal pagamento della parcella professionale.

Art. 13 GARANZIE

1. All'atto della partecipazione alla gara, il concorrente presenta la **garanzia provvisoria** relativamente ai servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 93 del Codice.
2. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice
3. La società OIS, in caso di risoluzione del contratto, dispone l'escussione della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, e ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. (**clausola risolutiva espressa**) nei seguenti casi:
 - a. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa "Antimafia";
 - b. sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa;
 - c. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in fase contrattuale;
 - d. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - e. violazione dell'obbligo di riservatezza;
 - f. manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
 - g. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
 - h. il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
 - i. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi retributivi;

j. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

k. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 del d. lgs. 50/2016;

l. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;

m. violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

n. **reiterate non conformità rilevate nella fase direzione dei lavori** e coordinamento della sicurezza in esecuzione, con particolare riferimento alla omessa presenza in cantiere senza giustificato motivo per un periodo superiore a **dieci giorni naturali e consecutivi**, ovvero alla accettazione dei materiali in cantiere in difformità rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato o delle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e prestazionali dei materiali impiegati.

o. **omessa consegna degli elaborati progettuali** (servizi opzionali, se richiesti) entro il termine essenziale di 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente, per ciascun livello progettuale;

p. **reiterata non conformità rilevata negli elaborati progettuali** (servizi opzionali, se richiesti) e attestata dai verbali di verifica ISO o di verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento alla redazione di elaborati non conformi a quanto già rilevato nelle precedenti fasi di verifica;

2. Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione fatta dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente, tramite PEC.

3. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante, ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione Appaltante e Contraente convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite in violazione degli **obblighi di tracciabilità**, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4. In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, la Società OIS sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

5. Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al **risarcimento dei danni subiti** ed in particolare si riserva di esigere dal Contraente il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.

6. Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali crediti del Contraente e di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, attraverso lo scorrimento

della graduatoria o con le altre modalità previste dal D. lgs. 50/2016, con addebito al Contraente dell'eventuale maggior costo del nuovo affidamento.

7. Resta ferma la **responsabilità civile e penale** in cui il Contraente può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
8. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata dal Contraente al RUP entro il minor tempo possibile.

Art. 15 FACOLTÀ DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. È facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del Codice civile, unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del servizio già avviata, rimborsando all'operatore economico aggiudicatario le spese sostenute e pagando il compenso per le prestazioni regolarmente svolte.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a **venti giorni**, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi. Il termine decorre dalla ricezione della PEC.
3. È fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS.
4. Per quanto attiene alla consegna ad OIS da parte del Contraente della documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le stesse previsioni indicate all'articolo 13, comma 8 del presente CSDP.

Art. 16 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il subappalto è ammesso unicamente per le attività di cui all'art. 31, comma 8 del Codice, previa dichiarazione resa in sede di gara. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ferma la responsabilità del progettista.
2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
 - affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che tali contratti dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

4. È vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo.
5. È ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 106 del codice.
6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17 SICUREZZA

1. Per quanto attiene ai **servizi di ingegneria**, non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto:
 - trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008;
 - il servizio non è da svolgere presso gli uffici dell'Amministrazione Regionale;
 - non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative del Committente.

Art. 18 SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto d'appalto è sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato in modalità elettronica secondo le norme vigenti nella Società OIS, mediante **scrittura privata**, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice.
2. Il contratto verrà registrato esclusivamente in caso d'uso, le spese inerenti alla registrazione dell'atto sono a carico della parte che ne formula richiesta
3. Si intendono, a carico del Contraente le spese per tutte le attrezzature ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente Capitolato.
4. Le spese relative alla **pubblicazione del bando e alla pubblicazione dell'esito di gara**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e dell'art. 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ovvero decurtate dalla prima fattura utile o dall'anticipazione se richiesta.

Art. 19 PATTO DI INTEGRITÀ

1. OIS adotta la misura preventiva dei patti di integrità, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la Delibera n. 30/16 del 16.06.2015, attraverso l'applicazione

dei medesimi quale strumento di **prevenzione della corruzione**, anche alle procedure relative ai servizi di ingegneria e architettura.

2. L'operatore economico concorrente deve accettare e **sottoscrivere il patto di integrità** allegato alla documentazione di gara, secondo il modello adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015.

Art. 20 RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati o la documentazione e le informazioni a cui può avere accesso nell'ambito dello svolgimento dell'incarico e ad operare secondo le regole di **riservatezza e discrezione** associate alla specificità delle attività da svolgere.
2. Il Contraente si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente ha sviluppato in fase di offerta migliorativa.
3. Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Stazione Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. Il Contraente è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, OIS si riserva la facoltà di dichiarare **risolto di diritto** il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
5. Il Contraente si impegna, altresì, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati da OIS esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Art. 21 CONTROVERSIE

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 206 del D.lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra OIS e il Contraente, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Cagliari.
 - Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.